

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**  
**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 553 del 2017, proposto da:  
Comune di ....., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Troisi, con domicilio eletto presso il  
suo studio in Salerno, via Raffaele Ricci, 46;

***contro***

Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona del  
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura  
Distrettuale di Salerno, presso i cui Uffici domicilia in Salerno, al corso Vittorio  
Emanuele, 58;

***nei confronti di***

M. C. , I. R. , rappresentati e difesi dall'avvocato Alfonsina De Siena, con domicilio  
eletto presso lo studio Giuseppina Nazzaro in Salerno, via P. Sichelgaita, 79;  
M. Spa - Filiale di ....., non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

1) del provvedimento del Commissario ad acta, dott. S. T. , in data 11.4.2017,  
notificato in data 20.4.2017, con il quale il Commissario ha assegnato ai sigg. C. M.  
e R. I. l'importo di € 367.266,18, in sede di ottemperanza al giudicato portato dalla

sentenza n°620/2010 della Corte d'Appello di Salerno, ordinando al Tesoriere comunale, M. , Filiale di ....., l'immediato pagamento;

2) per quanto possa occorrere, dell'atto di nomina, non conosciuto, con il quale il Commissario ad acta, dott. S. T. , è stato nominato dalla Prefettura di Salerno, U.T.G.,

nonché di ogni altro ulteriore atto ad presupposto, connesso, collegato e conseguente; e ancora per il risarcimento del danno conseguente all'adozione del provvedimento impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, di M. C. e di I. R. ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori avv. Ferrara (su delega di Troisi), De Siena e l'avvocato dello Stato Vignato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

I signori M. C. e R. I. proponevano ricorso per ottemperanza al fine di sentir condannare il Comune di ..... e la A. spa, ciascuno per quanto di loro competenza, alla esecuzione della sentenza n. 620/2010, emessa dalla Corte di appello di Salerno, con la quale veniva loro riconosciuto il diritto al pagamento della giusta indennità di esproprio nella misura ivi determinata.

Il Tribunale, con sentenza n. 1742/2016 del 21.07.2016, accoglieva il ricorso e nominava il Prefetto di Salerno quale Commissario ad acta affinché provvedesse,

direttamente o tramite un suo delegato, alla esecuzione della sentenza in luogo dell'Amministrazione nell'ipotesi di sua perdurante inerzia.

Veniva, quindi, nominato il Commissario ad acta nella persona del dott. S. T. che provvedeva a dare esecuzione alla sentenza ordinando al Tesoriere comunale M. - Filiale di ....., l'immediato pagamento della somma di euro 367.266,18 (vedasi nota dell'11.04.2017 in atti).

Il Comune di ....., tuttavia, contestava l'operato del Commissario ad acta impugnando il provvedimento di assegnazione delle somme; deduceva, a tal fine, che gli atti emessi dal Commissario ad acta sarebbero stati affetti da radicale nullità in quanto il Commissario non si era insediato presso il Comune e non aveva comunicato la sua nomina; nel provvedimento di assegnazione delle somme, poi, non si faceva menzione alcuna della delega ricevuta dal Prefetto ai fini dell'esecuzione della sentenza.

Aggiungeva il Comune che con delibera n. 212 del 28.12.2016 si era proceduto ad individuare le somme impignorabili per l'anno 2016/2017, secondo quanto previsto dall'art. 159 del D.Lgs n. 267/2000, con la conseguenza che nessun pagamento ulteriore poteva essere effettuato.

Il provvedimento commissariale, infine, aveva dato cattiva esecuzione della sentenza del T.a.r in quanto aveva indicato somme che non risultavano (ivi) indicate e non aveva tenuto conto del fatto che gli istanti avevano concordato con la A. spa una transazione in forza della quale avevano già ricevuto l'importo di euro 167.228,00.

Il Comune, quindi, insisteva per l'annullamento del provvedimento emesso dal Commissario ad acta e chiedeva il risarcimento dei danni che esso, ove portato ad esecuzione, avrebbe potuto cagionare all'Amministrazione.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Interno-Prefettura di Salerno ed i sig. ri M. C. e I. R. , insistendo per il rigetto del ricorso.

Il Tribunale, con ordinanza del 24 maggio 2017, disponeva incumbenti istruttori ed ordinava al Comune di ..... di fornire ogni consentito chiarimento circa la delibera n. 212 del 28.12.2016, specificando quali fondi fossero stati dichiarati impignorabili e se, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, residuassero ulteriori capienze eventualmente utilizzabili per il pagamento delle spettanze dovute ai controinteressati; il Comune avrebbe dovuto, altresì, specificare quali ulteriori spese fossero state eventualmente autorizzate successivamente alla adozione della indicata delibera di impignorabilità

Con nota del 16.05.2017, depositata il 18.05.2017, il Comune assumeva, genericamente, che la delibera di impignorabilità n. 212 del 18.12.2016 faceva riferimento alle somme necessarie a garantire i servizi essenziali dell'ente, così come previsto dall'art 159 del T.U Enti Locali.

Il Tribunale reiterava l'ordine istruttorio ed il Comune depositava la nota prot. n. 24045/2017 nella quale confermava di aver deliberato l'impignorabilità dei fondi allo scopo precipuo di garantire il corretto funzionamento dei servizi pubblici essenziali e che dopo l'adozione della citata delibera di impignorabilità alcun ordinativo di pagamento era stato emesso per spese ulteriori di servizi non indicati nella precedente nota n. 20692 del 16.05.2017; ribadiva, infine, di trovarsi in anticipazione di cassa e di avere un saldo negativo e di non potere, quindi, emettere ordinativi di pagamento per scopi diversi da quelli di garantire i servizi essenziali.

Alla camera di consiglio del 13 giugno 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

Con il primo motivo di ricorso il Comune di ..... contesta la nullità del provvedimento di assegnazione delle somme emesso dal Commissario ad acta in data 11.04.2017, notificato all'Amministrazione in data 20.04.2017, per una serie di ragioni di ordine formale, ovvero per il fatto che il Commissario ad

acta non si sarebbe ritualmente insediato presso gli Uffici dell'Ente né avrebbe comunicato la sua nomina; il provvedimento impugnato, poi, non conterrebbe gli estremi della delega ricevuta dal Prefetto di Salerno per l'esercizio dei poteri sostitutivi finalizzati alla esecuzione del giudicato.

Dimentica, tuttavia, il Comune ricorrente che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il Commissario ad acta riveste la natura di organo ausiliario del giudice amministrativo ed esercita poteri che trovano fondamento e legittimazione direttamente nella sentenza di ottemperanza; in quanto ausiliario del Giudice, quindi, il Commissario ad acta ha il compito di porre in essere tutte le attività necessarie a garantire la piena ed effettiva esecuzione del giudicato. (Cons. Stato, sez. VI, sent. 15 settembre 2015, n. 4299; sez. IV, sent. 13 gennaio 2015, n. 52).

Non essendo, quindi, il Commissario organo dell'Amministrazione, il suo previo insediamento presso gli Uffici del Comune, così come la trasmissione dell'atto di nomina da parte della Prefettura, non possono costituire condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni né, tantomeno, requisiti di legittimità degli suoi atti.

Del resto, il nominato Commissario ad acta (delegato) ha dato conto, nel corso del presente procedimento, di entrambe le circostanze contestate ed ha anche evidenziato che il Comune di ..... era stato notiziato delle attività commissariali in corso.

Quanto, in particolare, alla circostanza che nel provvedimento commissariale non fossero indicati gli estremi della delega ricevuta dal Prefetto, basti rilevare che il Comune di ..... è stato compiutamente edotto della vicenda processuale che ha portato alla nomina del Commissario ad acta, avendo ricevuto rituale e tempestiva notifica sia della sentenza della Corte di appello che della sentenza di ottemperanza.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune deduce che la sentenza resa in sede di ottemperanza non avrebbe indicato l'ammontare preciso delle somme dovute ai signori C. M. e I. R. limitandosi ad una condanna generica alla esecuzione della sentenza della Corte di appello; gli aventi diritto, poi, avevano già ricevuto una parte della somme dovute in forza di una transazione intercorsa con la A. spa.

Il Collegio ritiene che anche tali rilievi non colgano nel segno.

Come opportunamente rilevato dalla difesa dei controinteressati, infatti, il Commissario ad acta deve ritenersi legittimato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad interpretare il comando giudiziale ed a far sì che questo sia correttamente seguito al fine di conseguire, in via sostanziale, il bene delle vita perseguito con il giudizio.

Il quantum dovuto, quindi, a titolo di indennità di esproprio era chiaramente evincibile dalla sentenza della Corte di appello portata ad esecuzione (che è il titolo ottemperando), cosicché, nel caso di specie, il Commissario si è limitato a effettuare un mero calcolo aritmetico (quello relativo agli interessi dovuti) provvedendo a calcolare le somme dovute ai controinteressati sulla base degli elementi in fatto desumibili dagli atti di causa, scorporando opportunamente le somme medio tempore ricevute.

Aggiungasi che il Comune ricorrente si è limitato a contestare in maniera del tutto generica quanto calcolato dal Commissario ad acta ma non ha fornito alcun preciso elemento sul punto né ha dimostrato altrimenti l'inesattezza dell'importo indicato nel provvedimento di assegnazione.

Quanto all'ultima censura concernente l'impignorabilità dei fondi per il primo semestre 2017, infine, basti qui rilevare che la delibera n 212/2016 non può giustificare la mancata esecuzione del giudicato in quanto la stessa risulta adottata dopo la notifica sia della sentenza della Corte di appello di Salerno sia della sentenza del T.a.r.

Il che significa che il credito di cui si controverte, e portato nel titolo ottemperando, avrebbe rivestito comunque carattere di priorità e avrebbe dovuto essere saldato prima di eventuali altre fatture, pur temporalmente ordinate ma non assistite da comando (e accertamento) giudiziale.

I controinteressati, poi, hanno ampiamente dimostrato (cfr. la cospicua documentazione in atti rimasta incontestata), senza idonea confutazione sul punto, pure reiteratamente sollecitata dal Collegio (cfr. Ordinanze istruttorie in atti), che il Comune di ..... ha continuato ad autorizzare, pur dopo la delibera di impignorabilità, spese per titoli indiscutibilmente non riconducibili ai servizi essenziali, (cfr., a titolo esemplificativo, fattura in atti relativa all'acquisto di segnaletica stradale), anche in epoca successiva alla indicata dichiarazione di impignorabilità, con l'effetto di rendere non più operativo né opponibile il vincolo disposto con la detta delibera (cfr. Corte cost., n.211/2003; Cass.civ., nn.23727/2008 e 12259/2009; TAR Sicilia, Palermo, n. 103/2009, ex pluris).

Per tutto quanto dedotto, il ricorso va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di ....., nella misura di seguito specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Comune di ..... alla refusione delle spese di lite in favore del resistente Ministero dell'Interno e dei controinteressati C. M. e R. I. , nella misura di euro 1000,00 (mille/00) per ciascuna parte, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Rita Luce, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Rita Luce**

**IL PRESIDENTE**

**Maria Abbruzzese**

**IL SEGRETARIO**